

## **TI\_GERICHTE 9.2013.125 vom 27. Mai 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-05-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2013.125](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2013.125)

FR: TI\_GERICHTE 9.2013.125 du 27 mai 2013

IT: TI\_GERICHTE 9.2013.125 del 27 maggio 2013

### **Regeste**

Protezione dei minori e dell'adulto: diritto della persona interessata di essere sentita personalmente e diritto di consultare gli atti

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74 b LPAM) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].

#### **E. 2**

Le impugnazioni in esame derivano dal medesimo complesso di fatti e vertono sul medesimo oggetto (l'esercizio delle relazioni padre figlio). Si giustifica pertanto di trattarle con una decisione unica (art. 51 LPAM). I. Sul reclamo del 23 aprile 2013

#### **E. 3**

Nel primo reclamo, RE 1 chiede che venga annullata la decisione 18 aprile 2013 con cui l'Autorità di protezione ha modificato le modalità per l'esercizio del diritto di visita tra CO 2 e il figlio PI 1, come pure il mandato di valutazione della situazione familiare del minore all'UFaM.

#### **E. 4**

La reclamante contesta in primo luogo che la modifica delle modalità per l'esercizio del diritto di visita sarebbe avvenuta in violazione del diritto di essere sentita. Ciò con particolare riferimento al suo diritto di essere sentita personalmente e al mancato accesso integrale alla perizia 12 gennaio 2012 del Servizio medico-psicologico (SMP) sulle capacità genitoriali di CO 2.

#### **E. 4.1**

Il diritto di essere sentito è parte integrante del diritto ad un processo equo a norma dell'art. 6 n. 1 CEDU e dell'art. 29 cpv. 1 Cost. Fed. Nel settore della protezione del minore e dell'adulto, il diritto della persona interessata di essere sentita personalmente (vale a dire oralmente) va oltre il diritto garantito dalla Costituzione federale, nella misura in cui l'art. 447 CC – applicabile anche in materia della regolamentazione del diritto di visita tra

genitori e figli (per rimando dell'art. 314 cpv. CC) – prevede un obbligo generale dell'autorità di procedere a un'audizione personale (CommFam Protection de l'adulte, Steck , art. 447 CC n. 5 e 7). Per altro, con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del nuovo diritto di protezione dei minori e degli adulti, prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, l'autorità di protezione deve sentire personalmente i genitori anche con riguardo all'art. 297 cpv. 1 CPC, applicabile per analogia per il rimando generale dell'art. 450 f CC (CPC Comm, Bernasconi, art. 297 CPC pag. 1312 e art. 296 CPC pag. 1309). Per quanto qui concerne, l'Autorità di protezione non ha proceduto all'audizione personale di RE 1 prima di procedere alla riforma delle modalità per l'esercizio dei diritti di visita tra CO 2 ed il figlio PI 1. Secondo l'Autorità di protezione (risposta 30.04.2013 pag. 2 in alto), il fatto di essersi fatta rappresentare da un patrocinatore all'udienza dell'11 aprile 2013 e di “avere sollecitato un pronunciamento formale”, avrebbe garantito il corretto espletamento del diritto di essere sentita. A torto. Questa garanzia non è infatti adempiuta né da osservazioni scritte della parte interessata, né dalla rappresentanza nel procedimento da parte di un avvocato o di un curatore (CommFam Protection de l'adulte, Steck , art. 447 CC n. 7; Messaggio del CF del 28.06.2008 sulla Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione, pag. 6466). Secondo CO 2 (osservazioni 30.04.2013, pag. 3 in alto), non vi sarebbe stata una violazione del diritto di essere sentita, nella misura in cui RE 1, benchè convocata con larghissimo anticipo in data 26 febbraio 2013, non avrebbe ritenuto di partecipare personalmente. A torto. La convocazione in questione faceva infatti esplicito riferimento all'istanza 6 febbraio 2013 di RE 1, tendente alla revoca del curatore educativo – ritirata dall'istante in data 9 aprile 2013, quindi prima dell'udienza (cfr. lettera 09.04.2013 della MLaw S\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_ all'ARP) – e alla richiesta 18 dicembre 2012 dei nonni paterni, postulante la concessione di diritti di visita anche a loro favore. La convocazione non faceva invece alcuna menzione ad una modifica dei diritti di visita tra papà e figlio, poi in realtà discussa all'udienza dell'11 febbraio 2013, che ha condotto alla decisione impugnata. Anche questa modalità di procedere configura una palese violazione del diritto di essere sentito. Già per questi motivi, nella misura in cui la reclamante chiede l'annullamento della nuova regolamentazione dei diritti di visita di cui ai dispositivi n. 1., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. e 2. della decisione 18 aprile 2013, il reclamo va accolto.

#### **E. 4.2**

Il diritto di consultare gli atti (cfr. titolo marginale dell'art. 449 b CC) concretizza il diritto di essere sentito garantito dalla costituzione. Secondo l'art. 449 b CC, le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongono. Il diritto procedurale di consultare gli atti appartiene alle medesime, di principio, senza riserve e senza che debbano giustificare un interesse particolare (DTF 129 I 249). Questo diritto non è tuttavia illimitato; può in effetti essere limitato dall'Autorità di protezione sulla base di una valutazione generale degli interessi; questi possono consistere in interessi privati preponderanti al mantenimento del segreto, o in altri interessi, anche pubblici, segnatamente ricavati dalla legge sulla protezione dei dati. Una restrizione è pure possibile nell'interesse della persona coinvolta, rispettivamente per proteggerla, in virtù del privilegio terapeutico, segnatamente quando la divulgazione di dati medici arrischia di arrecare danno alla persona in questione (CommFam Protection de l'adulte, Steck , art. 449 b CC n. 11). Da un punto di vista pratico, la restrizione può essere messa in atto mediante la consegna, alle altre parti coinvolte, di un testo nel quale i passaggi in questione sono stati stralciati o con la consegna di un riassunto del documento; l'informazione deve in ogni caso essere data in modo tale che la persona interessata possa

preservare efficacemente i suoi diritti (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 449 b CC n. 13). Per quanto qui concerne, l'Autorità di protezione, modificando le modalità di esecuzione dei diritti di visita paterni, ha ritenuto sufficientemente "indagate le capacità genitoriali del padre" trattandosi "di decidere unicamente sul regime dei diritti di visita". La reclamante contesta la violazione del diritto di essere sentita, non avendo avuto la possibilità di consultare la perizia sulle capacità genitoriali di CO 2 e neppure di esprimersi in merito ad essa. A ragione. In effetti risulta dagli atti che RE 1 ha avuto conoscenza unicamente delle conclusioni del rapporto peritale 12 gennaio 2012 del Servizio medico-psicologico (SMP) sulle capacità genitoriali di CO 2 (cfr. verbale di udienza CTR del 16.02.2012, in relazione con il punto VI del rapporto peritale, da pag. 11 in basso a pag. 12 verso il mezzo). L'Autorità di protezione, limitandosi ad un accenno lapidario alle indagini sulle capacità genitoriali di CO 2, a suo dire eseguite "a sufficienza", ignora le legittime richieste della madre di PI 1 – fatte valere la prima volta in data 10 aprile 2012 – di avere accesso alle altre risultanze della perizia. In particolare non spende neppure una parola sulla valutazione che l'ha indotta a sottacere alla madre l'intero contenuto delle pagine da 1 a 11 verso il basso del referto. Ben difficilmente si può ritenere che tutti i contenuti omissi costituiscano dati privati sensibili o soggetti a privilegio terapeutico. Pur trattandosi di decidere sul regime dei diritti di visita, non parrebbe esservi motivo per non portare, in particolare, a conoscenza della madre – cui compete comunque un importante ruolo educativo di PI 1 – di quanto emerge dalla discussione peritale di cui al punto V del rapporto peritale (da pag. 9 verso il mezzo a pag. 11 verso il basso, in particolare pag. 10). Del resto, il riferimento ad un generico "diritto al riserbo del signor CO 2" (cfr. decisione 23 aprile 2013, di cui si dirà sotto, consid. 8) non risulta sufficiente per giustificare una censura quasi integrale del rapporto peritale. Anche in relazione a ciò, il reclamo va di conseguenza accolto.

## **E. 5**

La reclamante si aggrava pure avverso il mandato affidato all'UFaM di eseguire una valutazione della situazione familiare del minore (dispositivi n. 3., 3.1.). Anche in tal caso l'Autorità di protezione sarebbe, a suo dire, tra l'altro, incorsa in una violazione del diritto di essere sentita. A torto.

### **E. 5.1**

Per l'art. 446 cpv. 1 e 2 CC l'Autorità di protezione raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; essa può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; COPMA, Guide pratique Protection de l'adulte, pag. 63 n. 1.158). Questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 5A\_498/2012 del 14 settembre 2012, cons. 1.1-1.3.1). Tale prassi mantiene la propria validità anche con l'entrata in vigore delle nuove norme sul diritto di protezione (cfr. art. 319 lett. a CPC su rinvio dell'art. 450f CC e FF 2006 6391, pag. 6471; FF 2006 6593, pag. 6748).

### **E. 5.2**

Nel caso concreto, il mandato all'UFaM costituisce senz'altro una decisione incidentale, che verte unicamente sulla raccolta delle prove (cfr. sentenza ICCA del 22 novembre 2005, inc.11.2005.149, cons. 2-4) e può essere avverso soltanto se arreca un danno non altrimenti riparabile, ciò che di fatto la reclamante non ha minimamente preteso. Solo dopo l'esecuzione del mandato e la consegna del relativo rapporto da parte dell'UFaM saranno o potranno essere adottate eventuali misure. Semmai sarà nel seguito della procedura che le parti avranno la possibilità di esprimersi al riguardo - direttamente presso l'Autorità regionale di protezione - e di contestare le conclusioni in esso contenute.

### **E. 5.3**

Su questo punto il reclamo è quindi irricevibile.

### **E. 6**

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza. II. Sul reclamo del 24 aprile 2013

### **E. 7**

Nel secondo reclamo, RE 1 chiede che venga annullata la decisione 23 aprile 2013 con cui l'Autorità di protezione le ha fatto ordine – con la comminatoria dell'art. 292 CP – di rispettare in ogni suo punto il dispositivo della decisione 18 aprile 2013 dell'Autorità di protezione. Considerato che l'ordine dell'Autorità di protezione era riferito al mancato rispetto delle modalità di esercizio del diritto di visita, annullate con decisione odierna, il reclamo va accolto e la decisione impugnata va, di conseguenza, pure annullata. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza. III. Sul reclamo del 23 maggio 2013

### **E. 8**

Nel terzo reclamo, RE 1 sostiene nuovamente il non rispetto del diritto di essere sentita in relazione con la decisione dell'Autorità di protezione 23 aprile 2013 di cui al consid. N. Ne postula l'annullamento, reiterando la richiesta che sia ordinato all'Autorità di protezione di consentirle l'accesso integrale al già citato referto peritale 12 gennaio 2012 dell'SMP. La decisione impugnata – per altro posteriore al giudizio sul merito emesso dall'Autorità di protezione il 18 marzo 2013 (cfr. consid. I e N) – è nuovamente di natura incidentale. È comunque superata dall'accoglimento del reclamo del 23 aprile 2013 (cfr. sopra consid. 4.2.). Questo gravame va pertanto dichiarato privo d'oggetto e la procedura stralciata dai ruoli senza prelievo di oneri processuali. IV. Sulla richiesta di assistenza giudiziaria di CO 2

### **E. 9**

Nelle osservazioni 30 aprile 2013, CO 2 ha postulato di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria con il patrocinio dell'avv. PR 2, ciò con riferimento ad analoga richiesta formulata davanti all'Autorità di protezione. Dagli atti trasmessi a questo giudice dall'Autorità di protezione nulla emerge in merito alla predetta richiesta e ad eventuali atti presentati in quella sede a sostegno della domanda. Comunque spetta all'istante dimostrare il ben fondato di una simile richiesta, non competendo all'autorità decidente porre rimedio ad istanze non suffragate da alcuna documentazione probante. L'istanza va pertanto respinta. V. Sui rimedi giuridici

### **E. 10**

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del minore è ammissibile il ricorso in materia civile

(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore. Riguardo all'assistenza giudiziaria, trattandosi di decisione incidentale essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.